

R.G. 4/20121- PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMNETO

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata da LIMA Giacomo e DI ROSA Maria Grazia in data 1/4/2021 e assegnata al Gd in data 2/4/2021;

rilevato che alla proposta risulta allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal dott. Castrenze Guzzetta, quale Organismo di Composizione della Crisi;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit.;

rilevato che, sebbene la proposta preveda la suddivisione dei creditori in classi, ciascun creditore sarà chiamato ad esprimere il proprio voto individualmente ed in ragione dell'ammontare del proprio credito e l'accordo verrà omologato ove raggiungerà la maggioranza prevista dall'art. 11 L. 3/2012;

osservato, inoltre, che il creditore ISP OBG Srl (cessionaria di Banca Intesa Spa) è titolare di un mutuo ipotecario;

visto l'art. 10 L. cit.;

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del **11 giugno 2021, ore 9:30;**

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o per posta elettronica certificata; i creditori dovranno fare pervenire al Professionista dott. Castrenze Guzzetta, con le medesime modalità ed entro il 24 maggio 2021, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

dispone che, almeno trenta giorni prima dell'udienza, il piano ed il presente decreto, eliminati i dati sensibili, siano pubblicati, a cura del Professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o



proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai proponenti ed al Professionista dott. Castrenze Guzzetta.

Palermo, 10/4/2021

Il Giudice delegato

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

